

## **Decreto del 24/02/1973 n. 3495 - Min. Finanze**

Modalita' per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate da determinate categorie di commercianti al minuto.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 10 marzo 1973*

### **Articolo 1**

Commercianti al minuto.

### **Articolo 2**

Annotazione dei corrispettivi in caso di vendita senza emissione di fattura.

### **Articolo 3**

Modalita' di calcolo, versamento e dichiarazione dell'imposta dovuta.

### **Articolo 3 bis**

Commercianti al minuto. Disciplina.

### **Articolo 4**

Annotazione dei corrispettivi in caso di vendite con emissione di fatture.

### **Articolo 5**

Disposizioni applicabili in caso di vendita di merci diverse da quelle oggetto del decreto.

### **Articolo 6**

Entrata in vigore.

**Articolo 1** - Commercianti al minuto.

*In vigore dal 01/01/1973*

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai commercianti al minuto autorizzati alla vendita di merci rientranti in una o piu' delle seguenti categorie:

- prodotti alimentari o dietetici;
- articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Annotazione dei corrispettivi in caso di vendita senza emissione di fattura.

*In vigore dal 01/01/1973*

I commercianti di cui al presente decreto, per le vendite effettuate senza fattura, possono provvedere alla annotazione dei corrispettivi, prescritta dall'[art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), senza distinzione per aliquote e ripartirne l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, con il procedimento indicato nel successivo art. 3.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Modalita' di calcolo, versamento e dichiarazione dell'imposta dovuta.

*In vigore dal 01/01/1973*

I commercianti che si avvalgono della facoltà prevista nel precedente articolo devono osservare le seguenti disposizioni:

- 1) annotare nel registro prescritto dall'**art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita, distinti per aliquote e separatamente dagli acquisti o dalle importazioni degli altri beni e servizi;
- 2) alla fine di ciascun mese o trimestre, determinate, distinto per aliquota, l'ammontare globale, al lordo dell'imposta, degli acquisti e delle importazioni dei beni destinati alla rivendita registrati nello stesso periodo e procedere al cumulo di tale ammontare con quello relativo ai beni destinati alla rivendita acquistati o importati nei mesi o trimestri precedenti;
- 3) stabilire, sulla base del cumulo degli acquisti e delle importazioni determinato a termini del n. 2), il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni soggetti, nell'ambito del cumulo, ad aliquote diverse;
- 4) ripartire tra le diverse aliquote l'ammontare globale dei corrispettivi registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell'imposta, mediante applicazione dei rapporti di composizione degli acquisti o delle importazioni, determinati a norma del n. 3);
- 5) depurare i corrispettivi, distinti per aliquote, dell'imposta in essi incorporate, diminuendo il relativo ammontare di un importo pari all'1%, al 2,90%, al 5,65%, al 10,70% e al 15,25%, a seconda che si tratti dei corrispettivi soggetti all'aliquota dell'1%, del 3%, del 6%, del 9%, del 12% e del 18%;
- 6) determinare a norma dei precedenti numeri, salva la detrazione relativa a tutti i beni e servizi acquistati ed importati, l'imposta da dichiarare e da versare per ciascun mese o trimestre;
- 7) indicare nella dichiarazione annuale l'ammontare complessivo dei corrispettivi registrati nell'anno, ripartito per aliquote secondo il rapporto di composizione degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita registrati nell'anno stesso, determinando la relativa imposta mediante l'applicazione di tale rapporto all'ammontare complessivo dei corrispettivi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3 bis** - Commercianti al minuto. Disciplina.

*In vigore dal 20/03/1985*

*Modificato da: Decreto del 19/03/1985 Articolo 1*

Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, i commercianti al minuto di cui all'art. 1 che si avvalgono delle disposizioni previste dall'**art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853**, convertito, con modificazioni, nella **legge 17 febbraio 1985, n. 17**, devono osservare le disposizioni del precedente articolo distintamente per ciascuna attività per la quale procedono a separata annotazione dei corrispettivi ai sensi della disposizione contenuta nel comma 15 del suddetto art. 2. La disposizione non si applica ai commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari che commerciano anche altri beni e che hanno effettuato, nell'anno 1984, acquisti di beni destinati alla rivendita per un ammontare non superiore a cinquanta milioni di lire, risultanti dalle relative fatture o bollette doganali registrate nello stesso anno.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 4** - Annotazione dei corrispettivi in caso di vendite con emissione di fatture.

*In vigore dal 01/01/1973*

Per i corrispettivi delle vendite effettuate con emissione di fattura, che devono essere annotati separatamente nel registro indicato all'art. 2, resta fermo l'obbligo della distinzione per aliquote. L'imposta corrispondente si cumula con quella relativa ai corrispettivi delle vendite senza fattura, determinata a norma dei precedenti articoli.

Se l'ammontare annuo dei corrispettivi delle vendite effettuate con emissione di fattura, tranne quelle relative ad immobili e ad altri beni strumentali, risulta superiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi, il contribuente non può avvalersi, nell'anno solare successivo, del procedimento di cui agli articoli 2 e 3.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 5** - Disposizioni applicabili in caso di vendita di merci diverse da quelle oggetto del decreto.

*In vigore dal 01/01/1973*

Per i commercianti di cui all'art. 1, autorizzati a vendere anche merci diverse da quelle indicate nell'articolo stesso, le disposizioni del presente decreto si applicano a condizione che l'ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci non sia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare annuo complessivo degli acquisti e delle importazioni.

Se il limite stabilito nel comma precedente viene superato il contribuente non può avvalersi, nell'anno solare successivo, del procedimento di cui agli articoli 2 e 3.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 6** - Entrata in vigore.

*In vigore dal 01/01/1973*

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

[Torna al sommario](#)